



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27/12/2022

OGGETTO RIDETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **Dicembre** alle ore 20.55 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Bonacina Roberto	SI
Magnani Gianpiero	SI	Albanesi Luca	NO
Scanarotti Sara	SI	Provenzano Cinzia	SI
Valizia Claudio	SI		
Rovati Angela Maria	SI		
Bensi Lucia	SI		
Cobianchi Milani Manuel	SI		

Presenti : 9 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con la deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

Visto:

l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *“L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

Considerato che:

- Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del DL 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]*”;
- ai sensi del comma 7 dell'art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”;*

- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

- come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

- nel territorio del Comune di Portalbera non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

Considerato che ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

Ritenuto quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria

Esaminati:

- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il gestore BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL;

- il livello qualitativo previsto nella Carta della qualità vigente del Comune che deve essere in ogni caso garantito.

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I *“livello qualitativo minimo*;

Atteso che tale *“determinazione”* è stata assunta da questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30.11.2022 (dichiarata immediatamente eseguibile) ma che – probabilmente – la *“competenza”* appartiene al Consiglio Comunale.

Dato atto che ai sensi dell'art 49 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura n. 1 ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 9 resi in forma palese

DELIBERA

1. di individuare ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/202 gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi nello schema I *“livello qualitativo minimo”*;
2. di trasmettere il presente atto ai Gestori ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 resi palesemente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **RIDETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Maurizio Gramegna

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Maurizio Gramegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 25/01/2023
GIAN LUCA MUTTARINI in data 25/01/2023